

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 554

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CURTI

Presentata il 18 ottobre 1968

Norme per la dotazione di apparecchi di riproduzione di atti alla pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono state emanate norme organiche sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. La legge stessa prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di addivene a procedimenti che diano garanzia di riproduzione fedele e duratura degli atti o documenti, ponendo così una importante innovazione per l'ammodernamento della macchina burocratica a tutto vantaggio della celerità nonché ai fini di una riduzione dei costi. Senonché stabilite le norme generali di tale possibilità, la legge non è addivenuta a fissare concretamente i mezzi per assicurare alla pubblica amministrazione la dotazione degli strumenti di riproduzione. Pare quindi almeno necessario completare la normativa della legge predetta con le idonee autorizzazioni affinché gli uffici pubblici autorizzati al rila-

scio di copie di documenti possano avere a disposizione gli apparecchi di riproduzione. A ciò provvede la presente proposta di legge che intende consentire il noleggio di detti apparecchi.

Occorre infatti tenere presente che nel settore della riproduzione, le innovazioni tecniche sono continuative e quindi non è conveniente disporre vistosi investimenti in macchinari che vengono celermente superati da altri più perfezionati.

Occorre inoltre affidare all'esecutivo la fissazione delle tariffe che dovranno essere corrisposte dai richiedenti le copie rilasciate dalla pubblica amministrazione, in modo che non vi siano oneri per lo Stato.

Onorevoli colleghi, il proponente ritiene che i motivi sopra esposti possano ottenere il vostro consenso per l'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I pubblici uffici autorizzati al rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facoltà di stipulare convenzioni di noleggio

per uno o più apparecchi di riproduzione di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 2.

Le tariffe che dovranno essere corrisposte dai richiedenti le copie rilasciate dalla pubblica amministrazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.

Tali tariffe devono essere remunerative del servizio complessivamente prestato dalla pubblica amministrazione.

Ogni ufficio renderà un conto mensile sulla gestione del servizio alla ragioneria centrale del proprio Ministero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire nel bilancio dello Stato capitoli compensativi di entrata e di spesa relativi al servizio stesso.